

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

SPESE DI ATTIVAZIONE / ADESIONE

Indennità e spese ridotte di 1/5 ex art. 28, comma 8 – DM 150.2023

Valore della lite	Spese di avvio	Spese di Mediazione	SPESE DI MEDIAZIONE	
			IVA esclusa	IVA inclusa
Fino a € 1.000,00	€ 32,00*	€ 48,00	€ 80,00*	€ 97,60
da € 1.001,00 a € 50.000,00	€ 60,00*	€ 96,00	€ 156,00*	€ 190,32
Superiore € 50.000,00	€ 88,00*	€ 136,00	€ 224,00*	€ 273,28

Al momento dell'attivazione di una procedura, oltre ai diritti di segreteria, è necessario versare € 10,00 per ogni parte invitata a cui effettuare la comunicazione a mezzo raccomandata.

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE – D.M. 150.2023

Materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità o quando è demandata dal giudice

Valore della lite	TABELLA A Allegata al D.M. 150.2023 (minimi)	SPESE DI MEDIAZIONE	
		Indennità e spese ridotte di 1/5 ex art. 28, comma 8 – DM 150.2023	
Fino a € 1.000,00	€ 80,00*	€ 64,00*	
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 160,00*	€ 128,00*	
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 290,00*	€ 232,00*	
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 440,00*	€ 352,00*	
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 720,00*	€ 576,00*	
da € 50.001,00 a € 150.000,00	€ 1.200,00*	€ 960,00*	
da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 1.500,00*	€ 1.200,00*	
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.500,00*	€ 2.000,00*	
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 3.900,00*	€ 3.120,00*	
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 4.600,00*	€ 3.680,00*	
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 6.500,00*	€ 5.200,00*	

* Oltre IVA al 22%, per ciascun centro di interesse

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

Decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150**Art. 28****Indennità e spese per il primo incontro**

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.
3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.
4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1.
8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

Art. 30**Determinazione delle spese di mediazione**

1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.
 2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
 3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformità all'articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.
 4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.
-